

NOTA DEL SERVIZIO POLITICHE FISCALI E PREVIDENZIALI DELLA UIL SULLO SCUDO FISCALE

Premessa

Lo scudo fiscale è stato introdotto con un emendamento presentato dal Governo nel corso dei lavori parlamentari del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009, "recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali".

Con tale emendamento viene, fra l'altro, previsto che con il pagamento dell'imposta sostitutiva (5%) si perfeziona la procedura di rimpatrio o la regolarizzazione dei capitali e "non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale".

Con il successivo decreto legge n. 103 del 3 agosto 2009, "recante disposizioni correttive del decreto legge anticrisi n. 78 del 2009" viene precisato che la predetta copertura non opera per "i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo".

In sede di conversione in legge del predetto decreto 103 è stato, infine, approvato un emendamento del Sen. Fleres, condiviso dal Governo, che prevede:

- L'esclusione della punibilità penale per una serie di reati previsti dal decreto legislativo n. 74/2000 "Nuova disciplina di reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto", dal codice penale in materia di "falsità in atti" e di riciclaggio e dal codice civile in materia di false comunicazioni sociali.
- Una deroga al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 relativo "all'attuazione della direttiva 2005/60/Ce concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";
- L'anticipo del termine entro cui occorre aderire alla sanatoria: dal 15 aprile 2010 al 15 dicembre 2009;
- L'ampliamento dello scudo ai redditi realizzati da soggetti che hanno partecipazioni in società estere, come di seguito meglio precisato.

IL "COSTO" DELLO SCUDO

Per le attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente fuori del territorio dello Stato è stata introdotta una imposta straordinaria, a condizione che i capitali vengano rimpatriati.

L'imposta si applica su un rendimento annuo presunto pari al 2% per i cinque anni del rimpatrio, escludendo la possibilità di scomputo di eventuali perdite; l'aliquota applicata è del 50% per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, senza il diritto allo scomputo di eventuali ritenute e crediti.

In concreto il costo dello scudo è pari al 5% del valore delle attività emerse.

In caso di utilizzo della sanatoria non sono previste sanzioni.

In Gran Bretagna e in Francia le sanzioni sono state stabilite rispettivamente nella misura del 10%, del 10-40% in relazione alla gravità della omissione delle imposte evase.

Negli Stati Uniti le sanzioni sono pari al 20% delle imposte evase, più il 20% del saldo attivo detenuto all'estero più elevato degli ultimi sei anni.

Il nostro scudo fiscale prevede l'anonimato totale, "copertura" non prevista dalla Gran Bretagna e dagli Usa, mentre in Francia l'anonimato è garantito nella sola fase della trattativa tramite delega ad un legale.

È stato calcolato che per ogni 100 euro il costo della sanatoria in Italia è di 5 euro, in Gran Bretagna di 44 ed in Usa di 49 euro.

La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, in un recente convegno sui paradisi fiscali hanno sostenuto "che potrebbero essere rimpatriati 330 miliardi di euro". Un dato sul quale il Ministro dell'Economia si è mostrato molto prudente: "sono cifre congetturali su cui non abbiamo evidenze empiriche".

Il gettito atteso da questo provvedimento è stato stimato in 4/5 miliardi, ma la prudenza è d'obbligo. Basti ricordare che lo scudo fiscale fu già attivato nel 2001 e poi ulteriormente allargato nella sua protezione nel 2003, fornendo un gettito di 2 miliardi, con aliquote del 2 e del 2.50%.

Contestualmente allo scudo all'epoca venne varato un condono fiscale tombale con un gettito di 15 miliardi, dei quali secondo una analisi della Corte dei Conti del novembre 2008, ben 5.2 miliardi dovevano essere ancora incassati.

LE "COPERTURE" DELLO SCUDO

La formulazione definitiva dello scudo fiscale da un lato ha modificato in senso restrittivo la non utilizzabilità a sfavore del contribuente, escludendo i procedimenti penali in corso, dall'altro ha ampliato il numero dei reati per i quali l'adesione allo scudo assicura la non punibilità e ha "sterilizzato" i controlli antiriciclaggio.

a) i reati coperti dallo scudo fiscale.

TIPO DI VIOLAZIONE PENALE	SANZIONE
Dichiarazione fraudolenta (imposte dirette o IVA) mediante utilizzo di fatture false per qualunque importo (art. 2, Dlgs 74/2000)	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Quando l'ammontare complessivo degli elementi passivi fittizi è inferiore a 154.937,07 euro, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni
Dichiarazione fraudolenta (imposte dirette o IVA) mediante utilizzo di fatture indicanti un importo superiore a quello reale (art. 2, Dlgs 74/2000)	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Quando l'ammontare complessivo degli elementi passivi fittizi è inferiore a 154.937,07 euro, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni
Dichiarazione fraudolenta (imposte dirette o IVA) mediante altri artifici indicando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente:	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.

<ul style="list-style-type: none"> - l'imposta evasa supera 77.468,53 euro; - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, risulta superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore a 1.549.370,70 euro un importo superiore a quello reale (art. 3, Dlgs 74/2000) 	
<p>Dichiarazione infedele (imposte dirette o IVA) mediante l'indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'imposta evasa supera, con riferimento a ogni imposta, 103.291,38 euro; - l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, risulta superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore a 2.065.827,60 euro (art. 4, Dlgs 74/2000) 	<p>Reclusione da 1 a 3 anni</p>
<p>Omessa presentazione dichiarazione (imposte dirette o IVA) quando l'imposta evasa supera i 77.468,53 euro, con riferimento a ciascuna imposta (art. 5 Dlgs 74/2000)</p>	<p>Reclusione da 1 a 3 anni</p>
<p>Occultamento o distruzione di scritture contabili al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, ovvero di consentire l'evasione a terzi, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari (art. 10 Dlgs 74/2000)</p>	<p>Reclusione da 6 mesi a 5 anni</p>
<p>Falsità materiale commessa dal privato; falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; falsità di registri e notificazioni; falsità in scrittura privata; uso di atto falso; soppressione, distruzione e occultamento di atti vari; falsità di documenti informatici; falsità in copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti finalizzati alla realizzazione o all'occultamento di reati tributari (artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis, 492, Codice penale)</p>	<p>Rispettivamente reclusione da 1 a 6 anni, da 6 mesi a 3 anni, da 1 a 4 anni, ridotta di un terzo; fino a 2 anni; fino a 6 mesi o multa fino a 309 euro; da 6 mesi a 3 anni; riduzione di un terzo rispetto ai reati relativi</p>
<p>False comunicazioni in bilancio, nelle varie</p>	<p>Arresto fino a 2 anni. Reclusione da 6 mesi a 3</p>

forme, quando siano state commesse per eseguire od occultare reati tributari “scudati” ovvero per conseguirne il profitto e sia riferito alla medesima pendenza o situazione tributaria (artt. 2621 e 2622, Codice civile)	anni (se commesse in danno della società, dei soci, dei creditori)
--	--

b) controlli anti-riciclaggio

Con la versione definitiva dello scudo fiscale viene meno l'obbligo di segnalazione previsto dall'art. 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determina l'esclusione della punibilità penale.

Più precisamente viene meno l'obbligo in capo agli intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziarie dettagliatamente indicati agli art. 10,11,12,13,14 del decreto medesimo (banche, poste, istituti di moneta elettronica, Sim. Sgr. Sicav. agenti di cambio, imprese di assicurazioni, società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, Cassa depositi e prestiti, ragionieri, commercialisti, consulenti del lavoro, notai avvocati , periti, consulenti società di revisione, revisori contabili ecc.) detta, (professionisti, banche ecc.) di effettuare la segnalazione all'UIF² di "operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento di terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico".(art.41 d.lgv.231/2007).

Nelle precedenti edizioni dello scudo fiscale la problematica in questione non si pose, poiché all'epoca non era stata emanata la direttiva CE e il decreto legislativo n. 231/2007.

Misure per incentivare il rientro dei capitali illegalmente detenuti nei paradisi fiscali, che l'Ocse stima fra i 5.000 e i 7.000 miliardi di dollari a livello mondiale, dei quali secondo la Banca mondiale, tra i 1.000 e i 1.600 sarebbero frutto di attività criminali, sono stati previste da vari Paesi e cioè in coerenza anche con quanto indicato in contesti finanziari internazionali. Ciascun Paese ha, poi, stabilito le "regole" di rientro più opportune e consone alla propria realtà.

² Unità di informazione finanziaria, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere , ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

" Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione e' ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato . Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro." (artt.57 e 58 decreto legislativo 231/2007)